SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1103-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE AJELLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra Italia e Zaire relativo all'Accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con Allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concerne due accordi aerei: l'uno con lo Zaire e l'altro con la Repubblica democratica del Sudan. Nel primo caso si tratta di uno Scambio di Note avvenuto il 9 maggio 1973 con le quali veniva modificato il precedente Accordo aereo fra Italia e Congo (Zaire), stipulato il 7 dicembre 1962, e ratificato dall'Italia il 13 luglio 1966.

L'Accordo era composto da una parte normativa, un annesso e tre *memoranda*. Le modifiche riguardano l'annesso e in particolare la tabella delle rotte e di conseguenza anche il primo *memorandum* relativo alla stessa materia.

Le nuove intese prevedono un ampliamento delle reciproche concessioni con un adeguamento all'aumentato volume del traffico.

Il secondo Accordo è tra l'Italia e la Repubblica democratica del Sudan e regolamenta la materia della navigazione aerea, degli scali tecnici e commerciali, del cabotaggio, che è espressamente vietato.

Esso stabilisce inoltre che dovrà essere designata una compagnia aerea quale vettore nazionale; regola la materia doganale; fissa le modalità per la determinazione delle tariffe; stabilisce le regole in materia valutaria consentendo l'esportazione degli utili senza alcuna imposizione fiscale, o restrizione.

L'Accordo è modificabile mediante scambio di note. Eventuali controversie saranno risolte ricorrendo ad un tribunale arbitrale.

Ulteriori disposizioni prevedono la registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale per l'Aviazione civile, le modalità di denuncia e il termine per l'entrata in vigore, individuato come di consueto, nello scambio di note attestante l'avvenuta ratifica. L'Accordo è corredato da un allegato relativo alle rotte, ai servizi e agli scali.

Si tratta, in entrambi i casi, di intese inquadrabili in un accordo tipo che non presenta particolarità di rilievo. Il provvedimento di ratifica, comunque si iscrive nel quadro delle relazioni fra l'Italia e due importanti Paesi dell'Africa Sud Sahariana stabilendo collegamenti regolari e rafforzando i legami di cooperazione.

AJELLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali:

a) Scambio di Note sulla sostituzione dell'Annesso e del *Memorandum* n. 1 allegati all'Accordo aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con Allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, alla clausola finale e all'articolo XVI degli Atti stessi.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, alla clausola finale dello Scambio di Note di cui alla lettera *a*), ed all'articolo XVI dell'Accordo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso.